



Città di Marigliano

Città Metropolitana di Napoli

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

N. 13 del 10 marzo 2021

Oggetto: I.M.U. 2021: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2021

L'anno dumilaventuno, il giorno dieci del mese di marzo, in continuazione della seduta iniziata alle ore 19:05, nell'Aula Consiliare del Palazzo Comunale, si è riunito il Consiglio comunale, ritualmente convocato in seduta straordinaria ed in prima convocazione

Risultano i seguenti consiglieri presenti ed assenti:

Consigliere	Presente	Assente	Consigliere	Presente	Assente
Jossa Giuseppe – Sindaco	X		Ruggiero Michelina	X	
Manna Sabato	X		Sorrentino Sebastiano	X	
Aliperti Paolo	X		Stellato Adolfo	X	
Allocca Giuseppe	X		Vivolo Carmela	X	
Allocca Pasquale		X	Capua Rosa	X	
Bolero Filomena	X		De Rosa Assunta	X	
Canzerlo Franco	X		Esposito Vincenzo	X	
Caprio Raffaele	X		Falco Pasquale	X	
D'Agostino Giuseppe	X		Guerriero Sebastiano	X	
D'Oto Raimondo	X		Maione Annarita	X	
De Blasio Giovanna	X		Molaro Sebastiano	X	
Di Sauro Antonio	X		Tramontano Francesco	X	
Guerriero Raffaele	X				

Consiglieri assegnati: 25 compreso il Sindaco. Presenti n. 24. Assenti n. 1.

Presiede la seduta, ai sensi dell'art. 39 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, il Presidente del Consiglio, dott. Sabato Manna, assiste il Segretario generale dott. Gianluca Pisano, con le funzioni 97 comma 2, D.Lgs. 267/2000.

La deliberazione viene preceduta dalla discussione riportata nella trascrizione della fonoregistrazione allegata al presente verbale.



Comune di Marigliano

Città Metropolitana di Napoli

Settore: Ragioneria, Controllo di Gestione, Entrate tributarie, Economato

Ufficio: Ragioneria

ORIGINALE PROPOSTA di deliberazione di Consiglio Comunale prot. n. 2480 del 27/01/2021

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2021

PARERE *in ordine alla regolarità tecnica:*

Si esprime parere **FAVOREVOLE**, per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 49 del TUEL 267 del 18.08.2000.

IL RESPONSABILE SETTORE

dott. Pasquale De Stefano

PARERE *in ordine alla regolarità contabile:*

Si esprime parere **FAVOREVOLE**, per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 49 del TUEL 267 del 18.08.2000.

IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

dott. Pasquale De Stefano

RELAZIONE ISTRUTTORIA DEL RESPONSABILE DELLA P.O. 5/PROPOSTA

VISTO l'art. 1, comma 639, della L. 147/2013, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale, composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTO l'art. 1, comma 703, della L. 147/2013 il quale stabilisce comunque che *“l'entrata in vigore della IUC lascia salva la disciplina dell'IMU”*;

VISTO l'art. 1, comma 738, della L. 160/2019 *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”* il quale stabilisce che: *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2012, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783”*;

VISTO l'art. 1, comma 738, della L. 160/2019 il quale stabilisce che: *“Restano ferme le disposizioni recate dall'articolo 1, comma 728, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché dall'articolo 38 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, in ordine al quale il rinvio al citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 deve intendersi riferito alle disposizioni della presente legge sulla riforma dell'IMU”*;

VISTE altresì tutte le disposizioni del D. Lgs 504/92, dell'art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/2011;

RICHIAMATO inoltre il comma 755 dell'art. 1 della L. 160/2019, che prevede: *“A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino all'1,14 per cento, **in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI)** di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento”*;

VISTO altresì l'art. 52 del D. Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate, applicabile all'Imposta Municipale Propria (IMU) in virtù di quanto disposto dalle norme dell'art. 1, comma 777, della L. 160/2019;

RITENUTO eventualmente di dover intervenire con successiva deliberazione consiliare per stabilire quanto previsto dal comma 777 dell'unico articolo della L. 160/2019;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 16/06/2020 avente ad oggetto: *“Determinazione nuove aliquote IMU anno 2020 – delibera di G.C. n. 38 del 10/03/2020”*, con la quale sono state determinate le aliquote e la detrazione dell'Imposta Municipale per l'anno 2020;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

DATO ATTO CHE:

- presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come definiti dall'art. 1, comma 740, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

- a norma dell'art. 1, comma 750, della L. 160/2019 l'imposta è comunque dovuta per tutti i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- soggetti passivi sono, a norma dell'art. 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i possessori degli immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. È soggetto passivo dell'imposta il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli. Nel caso di concessione di aree demaniali, il soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto. In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni;
- il versamento del tributo è effettuato esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, ovvero tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, in quanto compatibili, nonché attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e con le altre modalità previste dallo stesso codice. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e con il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno 2020, sono stabilite le modalità attuative del periodo precedente relativamente all'utilizzo della piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 (comma 765 dell'art. 1 Legge 27 dicembre 2019, n. 160).
- l'imposta è riscossa, in deroga a quanto previsto dall'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo quanto previsto dal comma 762 art. 1 legge 160/2019 che prevede testualmente: *"...i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a congruaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757 pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno"*;
- a norma dell'art. 1, comma 749, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, la detrazione prevista per l'abitazione principale è applicabile anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
- a norma dell'art. 1, comma 48, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178: *"a partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi"*;
- a norma dell'art. 1, comma 599, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178: *"in considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da Covid-19, per l'anno 2021 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:*
 - a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;

- b) *immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate;*
- c) *immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;*
- d) *immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate;*

RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente, mantenendo inalterata la pressione fiscale, di determinare le aliquote del tributo come segue:

1. aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, è pari allo 0,40% (art. 1, comma 748, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160);
2. dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
3. aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 è pari al 1,06% (art. 1, comma 750, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160);
4. fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 1,06%. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU (art. 1, comma 751, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160);
5. aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 1,06% (art. 1, comma 752, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160);
6. aliquota di base per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D è pari allo 1,06% (art. 1, comma 753, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160);
7. per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (punti 3,4,5,6 sopra elencati), l'aliquota di base è pari allo 1,06% (art. 1, comma 754, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160).

Per tutto quanto non specificato, si applicano i commi dal 738 al 783 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Tanto si relaziona per quanto di competenza si invita il Consiglio Comunale, a deliberare le aliquote IMU per il 2021,

IL RESPONSABILE P.O. V
f.to Dott. Pasquale De Stefano

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE
ASSESSORATO AI TRIBUTI**

VISTA la relazione del responsabile del servizio finanziario;

RITENUTO di condividerne il contenuto;

RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente, di confermare le aliquote del tributo come segue:

1. aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, è pari allo 0,40% (art. 1, comma 748, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160);
2. dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
3. aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 è pari al 1,06% (art. 1, comma 750, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160);
4. fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 1,06%. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU (art. 1, comma 751, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160);
5. aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 1,06% (art. 1, comma 752, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160);
6. aliquota di base per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D è pari allo 1,06% (art. 1, comma 753, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160);
7. per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (punti 3,4,5,6 sopra elencati), l'aliquota di base è pari allo 1,06% (art. 1, comma 754, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160).

Per tutto quanto non specificato si applicano i commi dal 738 al 783 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

VISTO il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

Di determinare le aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2021 come segue:

1. aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, è pari allo 0,40% (art. 1, comma 748, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160);
2. dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case

popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

3. aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 è pari al 1,06% (art. 1, comma 750, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160);
4. fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 1,06%. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU (art. 1, comma 751, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160);
5. aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 1,06% (art. 1, comma 752, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160);
6. aliquota di base per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D è pari allo 1,06% (art. 1, comma 753, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160);
7. per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (punti 3,4,5,6 sopra elencati), l'aliquota di base è pari allo 1,06% (art. 1, comma 754, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160).

Per tutto quanto non specificato si applicano i commi dal 738 al 783 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

L'ASSESSORE AI TRIBUTI

f.to Nicola Di Raffaele

IL SINDACO

Giuseppe Jossa



Città di Marigliano
Città Metropolitana di Napoli

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione prot. n. 2480 del 27/1/2021;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile rilasciati dal Responsabile del Settore V;

VISTO il parere del Collegio dei revisori contabili prot. 6031 dell'8/3/2021;

con votazione palese espressa per alzata di mano con il seguente risultato

presenti: n. 24 consiglieri comunali;

favorevoli: 16 (sedici);

astenuti: 8 (Capua, Tramontano, De Rosa, Guerriero S., Falco, Esposito, Maione, Molaro);

contrari: nessuno;

DELIBERA

di approvare la proposta di cui in premessa

- pertinenze categorie C2, C6 e C7 aliquota 0,40% ;
- tutte le altre tipologia di immobili comprese le aree fabbricabili aliquota 1,06%;
- Terreni aliquota 1,06%.

Va ricordato in ogni caso che a decorrere dall'anno 2021, la legge 160/2019 pone una limitazione alla potestà del comune di diversificare le aliquote dell'IMU, stabilendo che detta potestà può esercitarsi esclusivamente con riferimento ad alcune fattispecie predeterminate, per la cui individuazione lo stesso comma 756 rinvia ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Conseguentemente, atteso che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto in questione decorre, per espressa previsione dell'art. 1, comma 756, della legge n. 160 del 2019, dall'anno 2021, solo da tale anno, e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto, vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante.

Si ritiene comunque richiamare l'attenzione, sulla proposta di deliberazione su quanto riportato dalla risoluzione n.1 /DF del MEF dipartimento delle finanze direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale del 18 febbraio 2020, Prot. n. 4897, nella quale, in particolare si prevede che:

"In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771.

Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote. In particolar modo nella risoluzione le delibere in materia di Imu, come pure quelle riferite agli altri tributi comunali, hanno efficacia solo se pubblicate sul sito del Mef entro il 28 ottobre prossimo. Allo scopo, la trasmissione da parte del comune deve avvenire entro il 14 ottobre. In assenza di tale adempimento, troveranno applicazione le nuove aliquote base del tributo locale.

Alla luce delle premesse sopra indicate,

ESPRIME

per quanto di propria competenza, **PARERE FAVOREVOLE** alla variazione delle aliquote IMU come dalla proposta di deliberazione per l'anno 2021.

Marigliano li 05-03-2021

Il Collegio dei Revisori



Dott. Francesco Saverio Tartaglione

Dott.ssa Ida Caccurullo



Dott. Giovanni Ambrosio



	COMUNE DI MARIGLIANO PROTOCOLLO GENERALE
IL	8/3/2021
Numero	6031



CITTA' DI MARIGLIANO
Provincia di Napoli
Collegio dei Revisori
Verbale n. 9 del 05/03/2021

OGGETTO: Parere sull'applicazione e determinazione delle nuove aliquote IMU 2021.

Il Collegio dei Revisori nelle persone di: dott. Francesco Saverio Tartaglione presidente, dott. Giovanni Ambrosio componente, Rag. Ida Coccurullo nominati con Delibera di C.C. n. 79 del 09/12/2019, ai sensi dell'art. 234 e seguenti del TUEL, si è riunito in data 27 gennaio 2021 a seguito della richiesta di parere alla proposta da sottoporre al Consiglio Comunale datata 22/01/2021 relativamente all'imposta IMU per l'anno 2021.

PREMESSO CHE

i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52, comma 1, del D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997, provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

SI DÀ ATTO CHE

- con la legge n. 147 del 27/12/2013 ai commi da 639 a 705 è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) a decorrere 01/01/2014, basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- la IUC è stata poi modificata con l'abolizione della TASI a partire dall'anno 2020 così come previsto dal comma 738 dell'art.1 della Legge 27/12/2019 nr. 160;
- considerate le esigenze finanziarie per l'anno 2021 dell'Ente in relazione al gettito previsto per l'anno 2021 in termini di IMU;
- considerato inoltre il comma 755 dell'art. 1 della L. 160/2019, che prevede: "A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dall'1,06 per cento di cui al comma 754 sino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI);
- avendo ritenuto l'Ente di avvalersi per l'anno 2021 della facoltà di cui all'art.1 c.755, L.160/2019 di aumentare l'aliquota IMU fino al massimo dello 0,8 per mille, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dell'art.1 cc.10-26, legge 28/12/2015 nr. 208;
- tenuto conto altresì che per l'imposta IMU il Comune ha fissato, per l'anno 2020 le seguenti aliquote:
 - abitazione principale categoria A1, A8 e A9 aliquota 0,40% e detrazione euro 200,00;

Trascrizione della fonoregistrazione della seduta del Consiglio comunale

PUNTO N. 5 ALL'O.D.G.: "IMU 2021 – DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE"

PRESIDENTE MANNA SABATO – Quinto punto all'Ordine del Giorno: "IMU 2021 – Determinazione delle tariffe".

(Intervento fuori microfono)

PRESIDENTE MANNA SABATO – Io non ho avuto modo di leggerlo, nemmeno io, quindi, non ho avuto modo di leggerlo.

Per quanto riguarda il quinto punto, passerei la parola al dottor De Stefano per l'illustrazione del punto stesso.

DOTT. DE STEFANO PASQUALE – Allora, per quanto riguarda le aliquote IMU sono esattamente le stesse aliquote che negli ultimi tre/quattro anni vengono applicate al Comune di Marigliano, non c'è nulla di nuovo. Solo che al fine che le aliquote siano efficaci è necessario che ogni anno venga, appunto, preparata la delibera, che in questo caso è una delibera di conferma di quanto fatto negli ultimi anni. Questo è quanto.

PRESIDENTE MANNA SABATO – Se ci sono richieste di intervento? Se non ci sono richieste, chiede la parola il Consigliere Guerriero Sebastiano, che ne ha facoltà, prego.

CONSIGLIERE GUERRIERO SEBASTIANO – Presidente, io più che intervenire sulle tariffe, perché, giustamente, come dice il dottor De Stefano, sono le stesse tariffe che vengono confermate dell'anno scorso. Io volevo dire una cosa e questa è stata una mia mancanza. Mi allaccio, parlando di tariffe, mi allaccio a questo ordine del giorno, perché avrei dovuto dire questa cosa nelle comunicazioni iniziali, solo che, chiedo scusa, ma mi è sfuggita, però mi allaccio perché stiamo, rimaniamo comunque nel tema. Sindaco, io volevo dire che noi stiamo vivendo di nuovo, nuovamente un momento molto molto delicato, molti nostri concittadini artigiani e commercianti, in questi giorni, hanno dovuto abbassare nuovamente le serrande perché il Presidente De Luca, a giusta ragione, perché ognuno ha le sue giuste ragioni, praticamente ci ha decretato zona rossa. Allora, io volevo chiedere al Sindaco *in primis* e poi pure al dottor De Stefano, mi fa piacere che stasera è presente, è collegato pure lui, di verificare se c'è la possibilità, perché noi ci apprestiamo a breve ad approvare il bilancio, ad approvare un nuovo bilancio, se c'è la possibilità, una possibilità concreta, però, Sindaco, di dare una mano a questi nostri concittadini, a queste nostre categorie, a questi artigiani e commercianti, mi riferisco a quelli che hanno dovuto abbassare le serrande per quest'ultimo decreto che ci ha dichiarato in zona rossa. Allora, noi, con la passata Amministrazione, al primo *lockdown* decretato, quando fu decretato il primo *lockdown* praticamente furono chiusi i barbieri, i parrucchieri, i centri estetici, tutti i negozi, tutti, insomma, i magazzini, tutti i negozi e magazzini che sono stati chiusi, i commercianti che sono stati chiusi, abbiamo cercato di dare una mano, io stesso mi sono fatto promotore con il Sindaco, con il Sindaco Carpino, di fare una riunione e facemmo una riunione, se non mi sbaglio, mi sembra che c'era anche il Sindaco Jossa in qualità di rappresentante della Città Metropolitana, ma non mi ricordo bene se c'era, Peppe, c'eri pure tu? Comunque, abbiamo avuto una riunione con tutti questi commercianti, con tutti questi nostri concittadini, però, poi alla fine,

un poco perché era la prima volta, diciamo così, un poco perché aveva colto un poco tutti quanti noi di sorpresa, un poco anche impreparati, bisogna dire la verità, perché non ci era mai capitato una situazione del genere, insomma, a nessuna Amministrazione era mai capitato una situazione del genere. Allora, vengo al punto e stringo e chiudo, allora, io chiedo al Sindaco, al dottor De Stefano, innanzitutto, *in primis*, di verificare se c'è la possibilità di dare una mano a questi nostri concittadini, una mano concreta. Poi, chiaramente, potrebbe essere, non lo so, una riduzione di una percentuale sulle tasse comunali, sull'IMU, sulla TARI, qualsiasi cosa, io chiedo di verificarla, però di verificarla veramente con attenzione, perché è una cosa molto importante, perché, amici cari, io ho il presentimento e la paura e la paura e la preoccupazione, più che paura veramente è una preoccupazione fondata che alla fine di questo decreto molti dei nostri concittadini probabilmente quella serranda non la rialzeranno più. Allora, questo è il nostro... è il momento in cui le istituzioni devono stare accanto ai cittadini, però in maniera concreta. Io ho detto, ebbi a dire in qualche Consiglio Comunale fa: "Non prendete, non prendiamo come esempio i nostri amministratori a livello nazionale e nemmeno a livello regionale, perché io continuo a sostenere, al di là delle chiacchiere, al di là delle passerelle, al di là, insomma, delle cianfrusaglie, nulla hanno fatto a favore dei nostri cittadini, a favore dei cittadini che in questo momento veramente versano in difficoltà". Noi siamo piccoli, è vero, forse siamo... istituzionalmente siamo l'ultimo anello della catena, però molte volte io sono sempre un amante dei vecchi detti, dei detti antichi, perché quelli sono maestri di vita, non sbagliano mai, quando i vecchi dicevano: <<'A *petra piccerella 'mmerteca 'o carro*>>, allora, riflettiamo su queste parole, noi siamo l'ultimo anello della catena istituzionale, però tante volte un segnale serio, concreto può venire anche dal basso. Grazie.

PRESIDENTE MANNA SABATO – Se non ci sono ulteriori richieste di intervento, passerei... chiede la parola il Consigliere Esposito in merito, prego.

CONSIGLIERE ESPOSITO VINCENZO – Presidente, le chiedo la parola per una richiesta di chiarimento, più che altro, perché nella lettura anche del verbale dei Revisori dei Conti non ne fanno cenno. Però se noi stiamo determinando le tariffe per l'anno 2021 e capisco che stiamo semplicemente riproponendo quelle dell'anno scorso, anche perché poi non potremmo andare oltre, siamo al massimo di tutto e anche perché quella che... diciamo, i Revisori dicono che è stata limitata la potestà del Comune di intervenire sulle aliquote, o meglio, su determinate aliquote che devono essere individuate da un decreto che per il momento non c'è, io non capisco perché nella proposta di delibera, invece, si vuole deliberare anche per l'anno 2022 e dico non capisco perché sembrerebbe più uno *spot* politico che anziché una necessità della delibera e mi riferisco al quarto punto della proposta di deliberato. "Fino all'anno 2021 l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari all'1,06 per cento" e io dico che la delibera dovrebbe finire qua. Mentre invece si aggiunge: "A decorrere dal primo gennaio 2022 i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permangono tale destinazione, non sia in ogni locata, sono esenti dall'IMU", articolo 1, comma 752 della Legge eccetera eccetera. Ma se la delibera, con questa delibera il Consiglio sta determinando l'IMU, tariffe IMU 2020, che necessità c'è, anche se è previsto da una norma, richiamare in una delibera di determinazione di tariffe anno 2020 la determinazione per la tariffa di alcune tipologie di fabbricati per l'anno 2022. Diciamo che sembra... innanzitutto, è un superfluo, perché si applicherà nel 2022 e se nel 2022 il Consiglio Comunale o la norma, non dico il Consiglio, perché se è una cosa prevista dalla norma, è prevista e basta, ma se il Consiglio

Comunale o la norma cambia ed è applicabile un'altra tipologia di aliquota, io non credo che oggi il Consiglio Comunale abbia necessità di dimostrare a chicchessia che nel 2022 non pagherà o pagherà di meno. Quindi la mia richiesta è di eliminare questa parte del quarto punto, anche perché i Revisori non ne fanno minimamente cenno rispetto a questa ipotesi.

PRESIDENTE MANNA SABATO – Siccome sono presenti anche i dottori, i Revisori dei Conti, non so se ci stanno ascoltando. Il dottor De Stefano ci sta ascoltando, se vuole prendere la parola? Prego.

DOTT. DE STEFANO PASQUALE – Salve. Allora, no, ho ascoltato ciò che dice l'Ingegnere. Io volevo solo rassicurare, nel senso che questa delibera ha, comunque, una dignità giuridica inferiore ad una norma, nel caso in cui uscisse una norma nuova l'anno prossimo e che quindi noi saremmo obbligati, come ogni anno, ad emettere la nuova delibera. Quindi, l'allineamento al cambiamento della norma o l'allineamento a un cambiamento di indirizzo avverrà in automatico, perché l'anno prossimo più o meno di questo periodo saremo qui a dibattere della delibera che va a definire le aliquote IMU per l'anno 2022. Quindi, se quel punto, e come diceva l'Ingegnere, è previsto dalla norma attuale, per questo è stato riportato, dovesse cambiare, rettificato o eliminato, ma comunque diventa un punto da correggere, verrà corretto in automatico nell'anno di competenza, in questo caso il 2022.

Poi se i dottori, i Revisori vogliono esprimere anche loro un parere, perché sono stati chiamati in causa, magari abbiamo un ulteriore confronto.

PRESIDENTE MANNA SABATO – Non so se ci stanno ascoltando i Revisori, sono presenti? Non credo ci stiano ascoltando. Dottor Ambrosio, dottor Tartaglione?

DOTT. TARTAGLIONE FRANCESCO SAVERIO - Buonasera, scusate, io, purtroppo, ero un attimo distratto, vi stavo seguendo, però ho avuto una distrazione, vi ho sentito giusto nelle ultime parole. Se il dottor De Stefano può ripetere eventualmente quello che è stato detto, provo a spiegare quello di cui stavate dibattendo.

DOTT. DE STEFANO PASQUALE – Allora, per quanto riguarda la delibera dell'IMU, al quarto punto, si fa riferimento a quei fabbricati che sono stati costruiti e che sono ancora di proprietà del costruttore e si fa riferimento anche all'anno di imposta del 2022, dal primo gennaio 2022.

DOTT. TARTAGLIONE FRANCESCO SAVERIO – I fabbricati merce, in sostanza, i famosi fabbricati merce.

DOTT. DE STEFANO PASQUALE – Esatto.

DOTT. TARTAGLIONE FRANCESCO SAVERIO – Cioè, sono fabbricati destinati alla rivendita.

DOTT. DE STEFANO PASQUALE – Che costituiscono magazzino, fondamentalmente.

DOTT. TARTAGLIONE FRANCESCO SAVERIO – Magazzino, sì, esattamente, e quindi, chiaramente, la delibera va fatta anno per anno, se questa era la domanda.

DOTT. DE STEFANO PASQUALE – Sì. Al quarto punto viene riportato anche adesso, attualmente, la fattispecie “come verrà gestita dal primo gennaio 2022”, ma questo perché è la norma che ci fa trascrivere questa locuzione.

DOTT. TARTAGLIONE FRANCESCO SAVERIO – Certo.

DOTT. DE STEFANO PASQUALE – Però, io rassicuravo il Consigliere dicendo che comunque l’anno prossimo saremo chiamati comunque a deliberare sulle aliquote IMU dell’anno 2022 e che quindi se interverrà la norma o interverrà un indirizzo politico differente, sarà quella la sede per potere effettuare la rettifica.

DOTT. TARTAGLIONE FRANCESCO SAVERIO – Assolutamente sì.

DOTT. DE STEFANO PASQUALE – Quindi lei è d’accordo con me?

DOTT. TARTAGLIONE FRANCESCO SAVERIO – Sono perfettamente d’accordo, sì.

DOTT. DE STEFANO PASQUALE – Okay, va bene.

DOTT. TARTAGLIONE FRANCESCO SAVERIO – È un qualcosa che va fatto anno per anno.

PRESIDENTE MANNA SABATO – Dottore, il Consigliere Esposito vi voleva fare un’ulteriore domanda, passo la parola a lui.

CONSIGLIERE ESPOSITO VINCENZO – Presidente, buonasera, no, la mia domanda è molto più semplice. È necessario oggi inserire nella delibera di determinazione delle tariffe IMU 2021 la determinazione, anche se per legge, cioè, o meglio, anche se determinata per legge, per l’anno 2022 per questa fattispecie di fabbricato? Cioè, questa parte del punto quarto...

DOTT. TARTAGLIONE FRANCESCO SAVERIO – Allora, è una cosa che va fatta anno per anno, sicuramente non si può fare per l’anno...

CONSIGLIERE ESPOSITO VINCENZO – Quindi non ci può stare in questa delibera?

DOTT. TARTAGLIONE FRANCESCO SAVERIO – No, non si può fare, si deve fare anno per anno, perché anno per anno possono cambiare le normative e anno per anno bisogna adeguarsi. Comunque si tratta di elementi che sono sovraordinati rispetto a noi, quindi noi possiamo agire in un *range* di legge, però oltre quello non possiamo agire sicuramente. Per cui se è prevista una variazione, la dovremo fare nell’anno successivo. Abbiamo solo un Regolamento al quale eventualmente attenerci nell’anno 2022, ma è un Regolamento generalizzato, che sicuramente non comprende anche le aliquote e le fattispecie per le quali andiamo a variare poi l’utilizzo delle fattispecie da esentare o da tassare.

PRESIDENTE MANNA SABATO – Proporrei di fare un emendamento, se per tutti va bene.

DOTT. AMBROSIO GIOVANNI – Io vorrei contribuire al chiarimento.

PRESIDENTE MANNA SABATO – Prego, dottore, prego.

DOTT. AMBROSIO GIOVANNI – Probabilmente il chiarimento del Consigliere, che riguarda l'anno 2022, fa riferimento all'applicazione dell'imposta nel caso in cui per qualche motivo il Consiglio o l'Amministrazione non dovesse provvedere per l'anno stesso. Cioè, voi sapete che l'imposta va pagata secondo le aliquote trasmesse dall'Ente al Ministero, quindi valgono per l'anno in corso e per l'anno successivo, se non vengono modificate, ecco perché bisogna lasciarle in questa delibera, perché se per un motivo qualsiasi il Comune non provvede a normare l'anno 2022, si rimarrebbe senza la possibilità di applicazione delle aliquote. Grazie.

DOTT. TARTAGLIONE FRANCESCO SAVERIO – Concordo, concordo, collega.

PRESIDENTE MANNA SABATO – Quindi, procediamo con l'emendamento?

CONSIGLIERE COMUNALE – Non ho capito, chiedo scusa, perché prima è stata detta una cosa e poi se ne dice un'altra, cioè, o bere o affogare, o si toglie il comma 4, come il Presidente ha detto in precedenza oppure si lascia.

DOTT. TARTAGLIONE FRANCESCO SAVERIO – Fermo restando, chiaramente, che non ci siano variazioni in corso, se l'anno successivo, la legge di bilancio dell'anno successivo impone altre situazioni, chiaramente, bisognerà adeguarsi. Ove questi non ci siano emendamenti specifici sull'argomento, è chiaro che dove non vengono prese delle specifiche misure, vengono lasciate quelle precedenti, però è tutto in funzione di quello che sarà la norma, la legge finanziaria di fine anno, in sostanza. Però dove la legge finanziaria non dovesse dire nulla e dove non ci siano particolari attività da parte del Comune, è chiaro che possono rimanere anche quelle in corso, però di fatto l'IMU è una delibera che va fatta anno per anno, difficilmente si può superare, perché di fatto su quella base dell'IMU noi andremo a fare poi il bilancio di previsione. Quindi se non abbiamo certezza di quelli che potrebbero essere almeno presumibilmente le entrate dell'anno, è chiaro che non possiamo nemmeno fare un previsionale, quindi, è propedeutico al previsionale e quindi è ovvio che va fatta, comunque, una delibera anno per anno. Questo è il senso.

PRESIDENTE MANNA SABATO – Va bene, quindi, invito tutti i Consiglieri Comunali qualora fosse ritenuto opportuno proporre un emendamento che lo si proponga oppure procediamo alla votazione così come è. Se qualcuno vuole proporre un emendamento.

(Intervento fuori microfono)

PRESIDENTE MANNA SABATO – Bisogna proporre un emendamento per tagliarlo. Qualcuno che proponga un emendamento, se qualcuno lo propone.

CONSIGLIERE ESPOSITO VINCENZO – Presidente, non per proporre l'emendamento, però io tra i due componenti del Collegio dei Revisori, nella prima fase io avevo capito una cosa, quando è intervenuto il dottor Ambrosio, ho capito un altro. Cioè, nel senso che il dottor Ambrosio ha detto che "questo ci deve stare perché qualora il Consiglio non deliberasse per l'anno prossimo si deve applicare questa", allora significa che in ogni caso, anche se lo prevede la legge, noi siamo portati oggi a decidere anche l'IMU per alcune tipologie di fabbricati per il 2022. Quindi se questo è un obbligo, per me va bene che ci sia e ci deve essere, ma se non è un obbligo, perché poi come diceva il Presidente Tartaglione, noi comunque, diciamo, l'obbligo di determinare le tariffe IMU è un obbligo di cui il Consiglio non è che può farne a meno, perché altrimenti il bilancio non lo può approvare. Quindi io credo che l'ipotesi di cui parlava il dottor Ambrosio non ci potrà mai essere che un Consiglio Comunale non approvi la determinazione delle tariffe per l'anno successivo. Quindi per me potrebbe anche non esserci, ma se il Collegio, per quello che ha detto prima il dottor Ambrosio, ritiene che ci debba rimanere, io non ho nessuna difficoltà a farglielo rimanere, però sembra un po' come il cane che si morde la coda, perché si dice una cosa, però noi comunque poi dobbiamo deliberare l'anno prossimo.

PRESIDENTE MANNA SABATO – Va bene, passiamo alla votazione. Chi vota favorevole? 14 voti favorevoli. Chi vota contrario? Nessun voto contrario. Chi si astiene? 8 astenuti. Allora, ripetiamo la votazione dei favorevoli. Chi vota favorevole? Sono 16 i voti favorevoli e 8 astenuti. Con 16 voti favorevoli la determinazione della tariffa è approvata.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Dott. Sabato Manna

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Gianluca Pisano

Il sottoscritto Segretario generale, visti gli atti d'ufficio, certifica che la presente deliberazione

è stata dichiarata immediatamente eseguibile;

viene affissa all'Albo pretorio per rimanervi per 15 giorni a decorrere dal _____ come prescritto dall'art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000;

Marigliano,

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Gianluca Pisano

ESECUTIVITA'

(art. 134 d.lgs. 267/2000)

Il sottoscritto Segretario generale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ per il decorso dei 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Marigliano,

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Gianluca Pisano

COPIA CONFORME

La presente è copia conforme all'originale depositata agli atti d'ufficio, rilasciata per uso amministrativo.

Marigliano,

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Gianluca Pisano